



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE “FONTE VALLE REALE”

SCHEMA DISCIPLINARE di CONCESSIONE e SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

(in seguito “Disciplinare”)
contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione di
Acqua Minerale “Fonte Valle Reale” ed il suo sfruttamento

Tra Regione Abruzzo, con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, C.F.: 80003170661, rappresentata in questo atto dal Dott. Franco Gerardini, Dirigente F.F. del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, nella sua qualità di Autorità concedente per il Settore Acque minerali e Termali, in forza della nota DPC prot n. 263051 del 20/09/19.

e

Gran Guizza S.p.A., C.F. e P. IVA 01330530682 (in seguito Concessionario), con sede legale in Località Valle Reale SS17, rappresentata in questo atto da ENRICO ZOPPAS, C.F. ZPPNRC44T28D505L, Amministratore Unico in forza della nomina con atto dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 22/05/2019.

Preso atto:

- 1) del Giudizio CCR-VIA n. 3143 del 23 gennaio 2020 con cui il Comitato, per la valutazione dell'impatto ambientale della “Coltivazione di acque minerali Valle Reale in Popoli e S Benedetto in Perillis”, comprensivo anche dello stabilimento di imbottigliamento, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- 2) del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, Determinazione dirigenziale del Servizio Valutazioni Ambientali n. DPC002/PAUR/_____ e della relativa documentazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse e Allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità che le premesse che precedono, inclusi tutti gli elaborati tecnici ivi richiamati, con particolare riferimento allo “Studio d'Impatto Ambientale” (in seguito: S.I.A.), in quanto coerenti con la documentazione presentata in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, sono pienamente conosciuti e costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Disciplinare.

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"****Art. 2****Oggetto e luogo della Concessione**

Il presente Disciplinare ha ad oggetto la Concessione Mineraria per lo sfruttamento del giacimento di Acqua Minerale denominata "Fonte Valle Reale" e la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui all'Art. 33, comma 5-bis, L.R. 15/2002 e s.m.i.

Sono richiamate le principali caratteristiche dell'opera di captazione e sue pertinenze, come riportate sull'"Avviso di Manifestazione d'Interesse" pubblicato sul BURAT Spec. n. 57 del 12 maggio 2017

- **Identificazione dell'Area di Concessione:** come da planimetria allegata (ALLEGATO __) e descrizione dei vertici della Concessione;
- **Tipo di captazione:** pozzi trivellati;
- **Ubicazione:** Cerqua Morice di Popoli (PE);
- **Superficie della Zona di Rispetto assoluto:** 590 mq
- **Identificazione catastale della Zona di Rispetto assoluto:** Foglio n.18 particella 592 (Pozzo N.1) e Foglio n.18 particella 594 (pozzi N.2 e N. 3) del Catasto Terreni del Comune di Popoli (ALLEGATO)

Le Parti danno atto che l'area come sopra indentificata catastalmente, nonché le pertinenze indisponibili presenti al suo interno sono Patrimonio indisponibile di Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 11, L. 16 maggio 1970, n. 281;

Entro 3 mesi dalla data della stipula del presente Disciplinare, il Concessionario è tenuto ad installare (*modificare, qualora presente*) un cartello o targa, in prossimità dell'opera di presa, su cui siano riportati i dati identificativi della Concessione (numero e data del provvedimento di ratifica del presente Disciplinare).

Art. 3**Quantità e uso dell'acqua da derivare**

La quantità massima che è consentito derivare dai soprarichiamati pozzi corrisponde alla portata di 120,00 litri/secondo, valutata positivamente in sede di V.I.A. (vedi citato giudizio n. 3143 del 23 gennaio 2020 del CCR-VIA).

L'Acqua Minerale derivata da tali pozzi dovrà essere immessa ed imbottigliata esclusivamente dallo stabilimento "Gran Guizza" di Popoli.

Il Concessionario è tenuto a comunicare semestralmente all'Autorità concedente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 445/2000, i volumi d'acqua emunti, nonché le misurazioni del livello dinamico della falda, rilevato con cadenza mensile.

L'Autorità concedente potrà effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive per il controllo della strumentazione di misura, per verifiche sui registri dei parametri peculiari della derivazione (livello falda, portata, temperatura e conducibilità), nonché per controlli puntuali al misuratore di portata.

Il Concessionario ha il dovere di tenere costantemente in attività lo sfruttamento; lo stesso ha l'obbligo di comunicare ogni tipo di anomalia che possa riguardare la captazione in Concessione. In

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

particolare dovrà comunicare: almeno 15 giorni prima, le attività di manutenzione ordinaria e, tempestivamente, gli interventi straordinaria alle opere di captazione (vedi anche Art. 9);

3.a Bilancio idrico

Il presente Disciplinare può essere soggetto a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico e all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione dei canoni previsti per legge.

3.b Misuratore di portata

I misuratori di portata attualmente installati alle testa dei pozzi sono: Pozzo N.1 marca ENDRESS HAUSER Nr Serie M8102C19000; Pozzo N.2 marca ENDRESS HAUSER Nr Serie LB0BE119000, Pozzo N.3 marca ENDRESS HAUSER Nr Serie M8102B19000, vengono utilizzati per le misurazioni ufficiali. Il Concessionario e un Funzionario delegato dell'Autorità concedente effettueranno una visita ispettiva presso lo stabilimento d'imbottigliamento entro 30 giorni dalla stipula del presente Disciplinare al fine di fissare la misurazione "zero" di riferimento al suddetto misuratore di portata e di riscontrare il registro delle tarature periodiche dello strumento.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Autorità concedente, almeno 15 giorni prima, eventuali sostituzioni del misuratore, nonché a segnalare tempestivamente, eventuali anomalie/interruzioni di funzionamento tali da alterare significativamente la lettura delle portate.

L'Autorità concedente potrà richiedere in ogni momento la sostituzione del misuratore di portata con un altro apparecchio, anche con trasmissione in remoto dei dati presso l'Autorità concedente stessa o altro Ente.

3.c Determinazione Area di Salvaguardia

Il Concessionario si atterrà alle disposizioni riportate nel richiamato Giudizio CCR-VIA n. 3143 del 23 gennaio 2020 che al punto 1) dispone quanto segue: "Si ritiene che l'azienda dovrà effettuare uno studio idrogeologico sito specifico, nell'arco di sei mesi dal rilascio del rinnovo della concessione, per un approfondimento dei limiti delle aree di rispetto e protezione, così come definite nella LR 15/02, tenendo in debita considerazione l'area di ricarica della falda emunta. Tale studio dovrà comprendere anche un'analisi approfondita dei centri di pericolo reali e potenziali presenti sul territorio al fine di individuare la necessità di eventuali misure di protezione della falda".

Art. 4**Durata della Concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, previsti dalla L.R. 15/2002, la Concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della determinazione dirigenziale di ratifica del presente Disciplinare.

Alla data di scadenza della Concessione, qualora non fosse stato individuato, a seguito procedura ad evidenza pubblica, un nuovo Concessionario e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, potrà essere attribuita una proroga tecnica fino al perfezionamento delle avviate procedure di gara per la nuova assegnazione.

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario deve fare consegna alla l'Autorità concedente del bene oggetto della Concessione e delle relative pertinenze e, qualora richiesto dall'Autorità concedente, è obbligato a rimuovere le opere pertinenziali (interne all'area di Concessione) ed a eseguire, a proprie spese, i lavori per il ripristino dei luoghi alla condizione richiesta dall'Autorità concedente. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite comporterà una sanzione pari a Euro 10.000,00 nonché al pagamento delle spese per la messa in pristino, qualora necessarie.

Art. 5**Diritto proporzionale annuo e uso delle pertinenze funzionali**

(Art. 33 comma 1 e 4, L.R. 15/2002 s.m.i.)

Il Concessionario corrisponderà il "Diritto proporzionale" attualmente pari a Euro **3.088,63**.

Per il pagamento delle annualità successive, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, Art. 33 della L.R. 15/2002.

Per l'uso delle pertinenze funzionali all'esercizio estrattivo di cui all'Art. 32 della L.R. 15/2002 il Concessionario è tenuto al pagamento un canone annuo pari al 5% del loro valore che verrà calcolato.

L'importo di tale canone sarà definito dall'Autorità concedente e comunicato al Concessionario tenendo conto di quanto riportato nell'Allegato 1 alla richiamata Manifestazione d'interesse, avente ad oggetto: "Relazione sullo stato conservativo e sulla consistenza del bene e delle relative pertinenze con valorizzazione delle Zone di Rispetto assoluto e prospetto degli spese sostenute dall'attuale concessionario".

Il canone, così definito, dovrà essere corrisposta a Regione Abruzzo fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate.

Art. 6**Canone annuo di imbottigliamento (Art. 33, comma 5-bis, L.R. 15/02 s.m.i.)****a) PROTOCOLLO D'INTESA**

L'Autorità concedente ritiene applicabile il canone sull'imbottigliamento in forma ridotta, come stabilito all'Art. 33 comma 5-bis, punto a) della L.R. 15/2002 s.m.i., visto che il Concessionario ha sottoscritto apposita dichiarazione (Allegato B della richiamata Manifestazione d'interesse) in cui s'impegna al mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati dal medesimo soggetto in qualità di Concessionario uscente.

Pertanto, il Concessionario, con il presente atto, si impegna a rispettare i livelli occupazionali, in termini di U.L.A. (Unità Lavorativa Annuale), pari a n. _____ così come indicati nell'Allegato 5 di cui alla richiamata Manifestazione d'interesse pubblicata sul BURAT Spec. n. 57 del 12 maggio 2017. Inoltre, il Concessionario si impegna, secondo quanto dichiarato nel Piano Industriale presentato in sede di procedura di gara, all'incremento di n. _____ Unità Lavorative Annue, rispetto al numero indicato nella suddetta dichiarazione, entro il 3° anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

Regione Abruzzo si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente articolo, pena la decadenza della Concessione.

Pertanto, il Concessionario, al fine di conseguire l'applicazione del canone nella misura ridotta di Euro 0,30, per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, secondo le modalità di cui all'art. 5-ter e successivi della L.R. 15/2002 s.m.i., si impegna nei confronti di Regione Abruzzo a mantenere stabile il numero di U.L.A., così come dichiarato dal medesimo Concessionario, ad eccezione delle uscite naturali e sempre che non si determinino fattori e circostanze straordinarie, incidenti sugli impegni assunti, estranei alla volontà del Concessionario.

Il mancato rispetto della presente Intesa, senza giustificabili motivazioni, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 3.000,00 al mese o frazione di mese e fino al riequilibrio dei suddetti livelli occupazionali.

Qualora tale violazione dovesse protrarsi per più di 12 mesi, l'Autorità concedente avvierà il procedimento di decadenza della Concessione.

Il presente Disciplinare viene trasmesso alle rappresentanze sindacali locali dei lavoratori, affinché possano vigilare sul rispetto del presente Protocollo d'Intesa, e potranno comunicare all'Autorità concedente, qualora fosse necessario, eventuali anomale diminuzioni di U.L.A. nello stabilimento della Gran Guizza S.p.A. di Popoli.

b) Dichiarazione sull'acqua imbottigliata.

La legge regionale prevede il pagamento di un canone a carico del Concessionario di acqua minerale, computato per "ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti".

I volumi di Acqua Minerale e suoi derivati prodotti imbottigliati dovranno essere comunicati, a cadenza semestrale, dal Concessionario all'Autorità competente, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Qualora, i reali volumi imbottigliati dal Concessionario dovessero rivelarsi al di sotto del 10% rispetto alla relativa dichiarazione, l'Autorità Concedente avvierà tutte le verifiche ed adotterà i provvedimenti che riterrà necessari.

In particolare, l'accertamento di difformi dichiarazioni tra il reale volume sia d'imbottigliamento, rispetto a quello dichiarato, comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente nonché il contestuale avvio del procedimento di decadenza della Concessione.

Art. 7**Garanzie da osservare**

La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, l'Autorità concedente può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.

Sono a carico del Concessionario:

- l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie per le protezioni della pertinenze;

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

- la verifica del livello di falda e dei parametri peculiari dell'acqua al fine di evitare l'esaurimento della falda o l'alterazione delle sue caratteristiche.

Nel caso di grave compromissione delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche o in caso di accertato deterioramento/danno alla falda acquifera, anche non riconducibili a negligenza del Concessionario, l'Autorità concedente provvederà ad avviare il procedimento di decadenza.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria e a tal fine è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a cinque milioni di Euro.

Art. 8**Deposito cauzionale e altri oneri**

Il Concessionario fornisce attestazione del deposito della cauzione di cui all'art. 41 della L.R. 15/2002 a favore di Regione Abruzzo. L'Autorità concedente attesta di aver verificato in data _____ il versamento di Euro _____ pari al 2,5% dell'importo di cui al Quadro Economico riportato nel S.I.A. – Elaborato "_____".

Lo svincolo è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento dell'Autorità Concedente, non prima del _____.

In caso di decadenza della Concessione, per colpa del Concessionario, l'importo cauzionale viene destinato al finanziamento del Piano regionale sulle Acque Minerali e Termali e/o ad interventi ad esso correlati.

Il Concessionario, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, è tenuto a rimborsare la somma di Euro _____ sostenuta dall'Autorità Concedente per le spese relative all'inserimento e alla pubblicazione sul GURI e per la pubblicità sui quotidiani locali e nazionali del citato "Avviso di Manifestazione d'interesse", come da Determinazione dirigenziale n. DPC023/33 del 01/05/2017.

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile, il futuro titolare dovrà far pervenire all'Autorità Concedente, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione, a proprie spese, del presente Disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Resta a carico del Concessionario ogni altra spesa per pubblicità, registrazioni, imposte di bollo, produzione di certificazioni, riproduzioni cartografiche, ecc.

Art. 9**Obblighi inerenti le opere di compensazione**

Entro 12 mesi dalla stipula del presente Disciplinare, il Concessionario dovrà provvedere a presentare all'Autorità concedente, una relazione inerente la stato di attuazione delle iniziative progettuali come da "Piano industriale" presentato in sede di gara.

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

Tranne nel caso di forza maggiore, la mancata presentazione di tale relazione, comporterà l'applicazione della sanzione di Euro 500,00 al mese o frazione di mese. In caso di grave inadempienza di tale obbligo, l'Autorità concedente potrà avviare il procedimento di decadenza della Concessione.

Art. 10**Vigilanza**

L'Autorità concedente adotta gli adempimenti di propria competenza nell'ambito dell'esercizio delle funzioni, ex art. 71 della L.R. 15/2002 s.m.i., di vigilanza e controllo nonché di coordinamento e di monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali.

Il Concessionario consentirà ai Funzionari dell'Autorità concedente, di effettuare in qualunque momento visite ispettive, sia presso le opere di presa, sia presso lo stabilimento di produzione.

A tal proposito occorre rilevare che l'applicazione delle "Norme di polizia delle miniere e delle cave" di cui al D.P.R. 128/1959, risulta attualmente di competenza dell'Autorità concedente, come previsto all'Art. 76 (Polizia Mineraria) della L.R. 15/2002.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a trasmettere all'Autorità concedente il DSS (Documento di Sicurezza e Salute di cui al D.Lgs 624/1996, coordinato con il DVR di cui al D.Lgs 81/2008) aggiornato.

Art. 11**Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di Concessione, si rinvia alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di Acque Minerali, con particolare riferimento al D.lgs 152/2006 s.m.i., alla L.R. 15/2002 s.m.i., nonché a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari sui Beni pubblici, sull'igiene e la sicurezza pubblica, sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, in materia urbanistica, nonché a eventuali nuove disposizioni legislative, nazionali e regionali che fossero emanate nel periodo di durata della Concessione.

Art. 12**Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione e/o interpretazione del presente Disciplinare, è competente, in via esclusiva, il Foro de L'Aquila.

Art. 13**Privacy**

Regione Abruzzo tutela il diritto di riservatezza e garantisce la possibilità di accesso agli atti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Artt. 52 e 53 del D.Lgs 50/2016.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

**CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA MINERALE
"FONTE VALLE REALE"**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare al presente Avviso. S'informa che i dati contenuti nel presente Disciplinare saranno utilizzati dalle strutture regionali preposte, esclusivamente per le formalità ad esso connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive.

Il documento si compone di n. _ pagine e _ facciate e di n. __ Allegati:

**Il Dirigente del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio
in qualità di Autorità Concedente**

.....

**L'Amministratore Unico Gran Guizza S.p.A.
in qualità di Concessionario**

.....

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.P.R. 445/2000, dichiara che il _____ è stato identificato a mezzo di documento di identità C.I: n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ e, verificata, tramite visura camerale, la sua carica nell'organizzazione societaria della Gran Guizza S.p.A., in mia presenza, ha firmato in fine in segno di accettazione il sopra esteso Disciplinare e Protocollo d'Intesa siglato a margine di ciascun foglio così come gli allegati che ne fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE

.....